

Considerato in fatto e in diritto

Con ordinanza 16/11/2006 il G.I.P. del Tribunale di Como rigettava la opposizione avanzata da Radouan Khalid avverso l'ordinanza con la quale era stata respinta la richiesta diretta ad ottenere l'applicazione del condono ex L. 241/2006 in relazione al delitto di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 D.P.R. 309/1990 aggravato ai sensi dell'art. 80 co. 2 del medesimo testo unico, a nulla rilevando che al condannato fossero state concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla suddetta aggravante.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge sul rilievo che, una volta che siano state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, l'aggravante contestata, ancorché ritenuta sussistente, non produce alcun effetto, in quanto la sua applicazione, non comportando alcun aumento di pena, deve ritenersi esclusa in concreto.

Il ricorso non merita accoglimento.

Invero la risoluzione del quesito proposto – e cioè se, ai fini della applicabilità dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006 per il delitto di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990 aggravato ai sensi dell'art. 80 co. 2 del medesimo testo unico, sia o meno rilevante il riconoscimento di circostanze attenuanti, ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla citata aggravante – non può prescindere dall'esame comparativo dei decreti indulgenziali che si sono succeduti nel tempo, cogliendo in particolare la differenza terminologica adoperata dal legislatore a seconda che abbia voluto riconoscere o meno rilevanza al giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti indicate come ostative alla applicazione dell'indulto.

In particolare va rilevato che la costante giurisprudenza di legittimità (vedi



Sez. Un. 3/2/1980, proc. Iovinella; Cass. sez. 1[^], 19/5/1982 proc. Nicotra; Cass. sez. 2[^], 15/06/1990 proc. Artese) – con riferimento ai decreti di indulgenza n. 413/1978, n. 744/1981 e n. 865/1986 – ha escluso l'applicazione dell'indulto in relazione a determinati reati commessi nelle forme aggravate, ritenendo del tutto ininfluyente il riconoscimento delle attenuanti con giudizio di prevalenza. Infatti in tali provvedimenti di indulgenza i termini adoperati dal legislatore – “reato aggravato” oppure “ricorre l'aggravante” – non alterando la fattispecie legale tipica del reato aggravato, non consentono la concessione dell'indulto quando ricorrono determinate aggravanti, ancorché dichiarate subvalenti rispetto alle concesse attenuanti.

Invece discorso diverso deve essere fatto con riferimento al D.P.R. 394/1990. Infatti il prevalente indirizzo giurisprudenziale (vedi Sez. Un. n. 17 del 24/07/1991, rv. 187.856), facendo leva sui diversi termini adoperati dal legislatore nell'art. 3 lett. b) n. 1 decreto citato (“ove applicate le circostanze aggravanti specifiche....”), ha ritenuto applicabile l'indulto al reato in esame, ancorché aggravato ai sensi dell'art. 80 co. 2 D.P.R. 309/1990, qualora le attenuanti siano state dichiarate prevalenti sull'aggravante. Infatti in tale ipotesi le aggravanti non possono ritenersi “applicate”, in quanto non hanno inciso minimamente sulla entità della pena, avendo dette attenuanti (dichiarate prevalenti) svolto appieno la funzione di alleviamento della pena.

Passando ora all'esame della norma in questione, va rilevato che l'art. 2 lett. b) L. 241/2006, ai fini della esclusione dell'applicazione dell'indulto per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 309/1990 aggravato dall'art. 80 comma 2 del medesimo testo unico, adopera termini ben precisi (“l'indulto non si applica.....per i delitti.....aggravati dall'art. 80....”) in linea con i precedenti provvedimenti indulgenziali diversi da quelli di cui al D.P.R. 394/1990. Da ciò discende che nel caso in esame deve ritenersi irrilevante il



riconoscimento di attenuanti, ancorché dichiarate prevalenti sulle aggravanti, in quanto il legislatore con la terminologia adoperata ha sicuramente inteso ancorare il regime delle preclusioni alla obiettiva gravità dei fatti ritenuti in sentenza con la conseguenza che alcuna rilevanza assume la concessione di attenuanti, ancorché dichiarate prevalenti, non elidendo la sussistenza di profili di particolare allarme sociale.

Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..

P.T.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma 27/03/2007

Il Consigliere est.

Chiappi

Il Presidente

[Handwritten signature]

